

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1069

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, BEDIN, COVIELLO,
PERLINGIERI, BALLESI, DIANA, PALUMBO, PINTO e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1994

Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica

INDICE

| | | |
|------------------------|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Disegno di legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Di recente sono state presentate al Parlamento alcune proposte di abolizione dell'Ordine professionale dei giornalisti italiani.

Il Gruppo del Partito popolare italiano ritiene che occorra percorrere la strada opposta, mantenendo in vita tale istituzione, sia pure con i necessari correttivi e le opportune modifiche.

Va premesso che qualsiasi dibattito sull'Ordine dei giornalisti deve partire dai risultati dell'autogoverno inteso come struttura pubblica di garanzia, anche sotto il profilo delle motivazioni che indussero nel 1963 il legislatore a creare un «sistema professionale» del giornalismo italiano affidato alla stessa categoria.

Il Parlamento allora (ma la discussione sul regime giuridico da dare alla stampa era iniziata durante i lavori dell'Assemblea costituente) configurò l'Ordine dei giornalisti come un essenziale strumento di autogoverno della categoria, sottolineando come per essa non si potessero concepire sistemi di controllo dall'esterno o dall'alto senza violare i fondamentali principi della libertà di stampa: avvertimento quest'ultimo ripetuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 11 e n. 98 del 1968.

Si vide nell'Ordine anche un mezzo di elevazione per i giornalisti per i quali si richiesero capacità professionali, onestà, cultura e tirocinio: le stesse doti richieste per l'accesso ad altre professioni.

Il giornalismo - riconobbe il Parlamento - si presentava ormai come un'attività difficile, complessa, che implica selezione tecnica, conoscenza pratica ed esercizio continuativo: in questa prospettiva l'Ordine appariva come una istituzione di fondamentale importanza.

Qualcuno oggi insiste sull'«anomalia» di un Ordine che raccoglie soggetti che non

sono «liberi esercenti dell'attività professionale in senso tradizionale»: ciò significa però riproporre un criterio interpretativo che ignora l'attuale tendenza della società verso la crescente utilizzazione in forma subordinata delle capacità tecniche dei professionisti: basti pensare ai medici nel sistema sanitario, agli ingegneri e agli architetti.

C'è da chiedersi se la scelta di allora possa ancora oggi ritenersi valida. La risposta non può che essere affermativa.

Conforta questa convinzione la serie di sentenze con le quali la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto la legittimità dell'istituzione dell'Ordine.

Secondo i giudici della Consulta la conformità dell'Ordine all'articolo 21 della Costituzione nasce dal fatto che la legge 3 febbraio 1963, n. 69, disciplina l'esercizio dell'attività professionale giornalistica e non già l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero.

La legge, cioè, non limita il diritto che l'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti di enunciare le proprie opinioni attraverso un giornale. Tale diritto sarebbe sicuramente violato se solo gli iscritti all'Albo fossero «autorizzati» a scrivere sui giornali, ma si deve escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge.

La Corte costituzionale ha così riconosciuto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, oltre a controllarne la preparazione e la correttezza, li tuteli nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, contribuendo a garantire il rispetto della loro personalità e quindi della loro libertà.

Questo compito supera di gran lunga la tutela strettamente sindacale dei diritti della categoria. Esso può perciò venire assolto solo da un Ordine e cioè da un ente pubblico che, pur avendo struttura demo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cratica, sia dotato di quei poteri di autorità propri della Pubblica amministrazione, dovendo vigilare nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività sullo svolgimento dell'attività giornalistica. Tale vigilanza si traduce anzitutto e soprattutto nel principio che il giornalista non deve abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e non deve mai cedere a sollecitazioni che potrebbero compromettere questa libertà anche se provenissero dal datore di lavoro. Questo, tra i tanti principi enunciati dalla Corte costituzionale, appare fondamentale come parametro della correttezza e della deontologia professionale.

Del resto, le norme che disciplinano l'Ordine garantiscono la possibilità a chiunque di accedervi e non attribuiscono ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà degli iscritti.

In conclusione, dunque, è giusto che vi siano a favore del giornalista due forme di tutela: innanzitutto quella riguardante gli aspetti economici e contrattuali del rapporto di lavoro, e questa tutela è svolta dal sindacato; una seconda forma di tutela, volta a difendere la serietà professionale nei confronti della controparte, cioè dell'editore, ed è quella che deve essere attuata dall'Ordine il quale, oltre a controllare l'attività giornalistica, deve garantire il giornalista stesso nell'esercizio delle sue funzioni (per così dire di interesse pubblico).

Le sentenze si inseriscono in un filone giurisprudenziale consolidato della Corte costituzionale che, anche nell'accesso alla professione, sia pure con tappe successive, ha condotto la Corte stessa a riconoscere:

a) la natura «coessenziale» dell'articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di «cardine» che tale norma riveste rispetto alla forma di Repubblica democratica fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5 del 1965; n. 11 e n. 98 del 1968; n. 105 del 1972; n. 94 del 1977);

b) l'esistenza di un vero e proprio «diritto all'informazione», come risolto passivo della libertà di espressione (sentenze n. 105 del 1972; n. 225 del 1974; n. 94 del 1977);

c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato ad esercitare un'attività d'informazione giornalistica (sentenze n. 11 e n. 98 del 1968; n. 2 del 1971; n. 94 del 1977).

Ancorchè con ritardi, manchevolezze ed errori, il bilancio di oltre trent'anni di vita dell'Ordine conferma che tale istituzione è uno strumento non solo utile, ma essenziale per l'autonomia della categoria. L'Ordine infatti ha svolto una importante funzione di regolarizzazione della professione attraverso riconoscimenti che, altrimenti, sarebbero rimasti affidati all'arbitrio o solo alla capacità contrattuale delle parti e quindi a discapito dei soggetti più deboli. Di ciò sono testimonianza: la creazione e lo sviluppo delle scuole di formazione al giornalismo per una più libera e completa possibilità di accesso alla professione; le nuove, rigorose e trasparenti regole dell'esame di idoneità professionale; la lotta al lavoro nero e allo sfruttamento dei giovani che intraprendono la carriera; la tutela e la promozione di una sempre più elevata deontologia professionale, sia con la elaborazione della «Carta di Treviso» per la tutela dei minori e dei soggetti deboli, sia con l'elaborazione di incisivi criteri per un corretto e trasparente rapporto tra informazione e messaggio pubblicitario, sia con il varo, nel 1993, della «Carta dei doveri», ed, infine, con l'istituzione di un Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione.

In ambito europeo questa istituzione ci viene invidiata. Il Parlamento europeo, infatti, in varie risoluzioni si è riferito espressamente ai codici deontologici da affidare alle associazioni professionali e alle tessere professionali da rilasciare solo dal versante professionale. Chiedere l'abolizione dell'Ordine andrebbe, quindi, in controtendenza, introducendo al posto dell'autogoverno organismi burocratici imposti dall'alto.

In una società come la nostra, contrassegnata tuttora da forti disomogeneità (ideologiche, culturali, economiche), il riconoscimento del giornalismo come attività

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionale può e deve rappresentare, in linea di principio, una garanzia per la pubblica opinione, che qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la collettività. La relativa disciplina non impedisce la generale libertà di manifestazione del pensiero, ma identifica nel suo ambito un'area professionale dell'informazione, che serve a bilanciare la logica economica degli interessi che presiedono alla sua organizzazione imprenditoriale. Ne deriva che la soppressione dell'Ordine comporterebbe conseguenze che ben si possono immaginare: la regolamentazione dell'attività verrebbe lasciata alla libertà contrattuale delle parti; il riconoscimento professionale sarebbe subordinato all'arbitrio dei datori di lavoro e alla loro volontà di qualificazione del rapporto; l'eliminazione di qualsiasi codice deontologico (anche in relazione alle garanzie previste dalla legge sulla stampa) lascerebbe una funzione pubblica fondamentale come quella dell'informazione senza alcuna garanzia; l'eliminazione di qualsiasi controllo pubblico sull'accesso alla professione giornalistica farebbe sì che essa sarebbe esercitata esclusivamente da soggetti reclutati ed addestrati dalle imprese editrici e quindi ad esse ampiamente assoggettati.

Il vuoto legislativo e normativo prodotto dalle proposte di abrogazione lascerebbe chi esercita l'attività di giornalista senza alcuna tutela pubblica, e i cittadini senza alcuna garanzia di responsabilità. È facile prevedere una situazione insopportabile

per il complesso intreccio di interessi che ruotano intorno all'informazione.

Le proposte di abolire l'Ordine dei giornalisti non tengono conto, inoltre, delle norme di legge sull'istituzione e sul funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), ancora ente di diritto pubblico, che eroga le pensioni esclusivamente ai giornalisti iscritti all'Albo professionale. Si tratta, in particolare, della «legge Rubinacci» del 1951 (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), della «legge Vigorelli» del 1955 (9 novembre 1955, n. 1122), dello Statuto dell'INPGI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331; della legge sull'editoria del 5 agosto 1981, n. 416 (modificata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, con l'estensione ai praticanti e telecioperatori), e, da ultimo, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503, che obbliga all'iscrizione all'INPGI i giornalisti professionisti e praticanti contrattualizzati. La cancellazione dell'Ordine dei giornalisti, di fatto, penalizzerebbe l'attività dell'INPGI in violazione all'articolo 38 della Costituzione. Analoghe le conseguenze sulla Casagit, l'istituto che assicura l'assistenza sanitaria integrativa.

Sono questi i motivi per i quali la strada da seguire dev'essere diversa, quella cioè di una riforma della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, una riforma che appare urgente, e che va realizzata in collaborazione con gli organismi rappresentativi della categoria. In questa direzione si colloca il presente disegno di legge, che si apre ad ogni proficuo apporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. La professione giornalistica è regolata e tutelata dalla legge in funzione della sua rilevanza sociale.

2. L'Ordine dei giornalisti assicura la libertà e l'autonomia della professione e garantisce la formazione e la preparazione professionale nonché il controllo deontologico sull'attività giornalistica. Appartengono all'Ordine i giornalisti che esercitano l'attività giornalistica in modo esclusivo o professionale e sono iscritti all'Albo.

3. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione, da un Consiglio dell'Ordine regionale, secondo le norme della presente legge.

4. Tanto gli Ordini regionali quanto l'Ordine nazionale sono persone giuridiche di diritto pubblico aventi natura di enti pubblici associativi.

Art. 2.

(Diritti e doveri)

1. Il giornalista persegue, rispetta e difende il diritto all'informazione di tutti i cittadini; a tal fine egli ricerca e diffonde ogni notizia che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità dei fatti e con la maggiore accuratezza possibile.

2. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale nei confronti di qualsiasi altra; non può essere subordinata ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del Governo o di altri organi dello Stato.

3. Il giornalista rispetta:

a) la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza senza alcuna discri-

minazione per motivi di razza, lingua, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;

b) la presunzione di non colpevolezza dell'imputato;

c) il diritto dei cittadini a ricevere una informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario; pertanto l'informazione pubblicitaria dev'essere sempre riconoscibile affinché il pubblico sia posto in grado di distinguere tra il lavoro giornalistico ed il messaggio promozionale;

d) i principi sanciti dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dei minori e le regole dettate dall'Ordine per la tutela della personalità del minore sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato.

4. In particolare, il giornalista:

a) si astiene dal pubblicare il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;

b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

c) valuta se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso;

d) corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori ed inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica, nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce comunque la possibilità di replica.

5. I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare, anche in sede giudiziaria, il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle fonti d'informazione.

6. Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.

7. Il commento, l'opinione e la critica appartengono al diritto di manifestazione del pensiero e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge a tutela della persona e di altri interessi costituzionalmente garantiti.

Art. 3.

(Consigli regionali)

1. I Consigli regionali sono composti da nove giornalisti, di cui tre iscritti nell'elenco delle professionalità, eletti nelle relative circoscrizioni, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei voti, tra gli iscritti all'Albo che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Per i Consigli regionali con un numero di iscritti superiore a tremila, il numero dei componenti il Consiglio è di undici, di cui quattro tra gli iscritti nell'elenco delle professionalità; se il numero degli iscritti è superiore a seimila, il numero dei componenti il Consiglio è di quindici, di cui cinque tra gli iscritti nell'elenco delle professionalità.

2. Le modalità per la convocazione delle assemblee elettorali, per le votazioni, per gli scrutini e per la proclamazione degli eletti, nonché le norme per la tutela delle minoranze attraverso la limitazione dei voti da esprimere sono stabilite dal regolamento.

3. I componenti del Consiglio regionale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati.

4. Ciascun Consiglio regionale elegge nel proprio seno un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente viene eletto direttamente dall'assemblea regionale con le modalità previste dal regolamento. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di presidente, vice presidente, segretario o componente degli organi direttivi dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), della Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani (Casagit) e della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI).

5. Presso ogni Ordine regionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre giornalisti, di cui uno iscritto nell'elenco delle professionalità. Il collegio controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea regionale. Il collegio è eletto dall'assemblea degli iscritti all'Albo, a scrutinio segreto ed a maggioranza relati-

va dei voti. Non possono essere eletti revisori dei conti gli iscritti che ricoprono o abbiano ricoperto negli ultimi quattro anni la carica di consigliere. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. Ciascun componente è rieleggibile per non più di tre mandati.

6. Il Consiglio regionale dell'Ordine oltre a quelle demandategli dal presente ordinamento e da altre leggi, esercita le seguenti attribuzioni:

a) tutela l'autonomia della professione e del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro della professione;

b) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

c) vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio della funzione professionale, svolgendo le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) cura la tenuta dell'Albo, del registro dei praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le relative iscrizioni e cancellazioni;

e) vigila sulla condotta degli iscritti ed esercita la funzione disciplinare adottando i relativi provvedimenti;

f) promuove e favorisce le iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonchè all'esame di argomenti di interesse professionale;

g) può agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi della professione;

h) provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti;

i) designa propri rappresentanti in commissioni, enti e organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;

l) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e tra questi ed altri soggetti;

m) esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza della relativa tariffa;

n) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

o) nomina, nelle circoscrizioni giudiziarie in cui non ha sede l'Ordine, delegati che rappresentino il Consiglio nei rapporti con le pubbliche autorità;

p) nomina commissioni consultive e di studio;

q) dispone, nel mese di marzo di ogni anno, la convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti e della relazione morale, nonchè ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno duecentocinquanta iscritti o comunque da un quarto degli stessi;

r) fissa, con l'osservanza del limite determinato dal Consiglio nazionale, le quote annuali dovute dagli iscritti e determina i contributi per l'iscrizione all'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'Albo e per il rilascio dei certificati;

s) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

t) provvede a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.

7. Il Consiglio regionale dell'Ordine cura il costante aggiornamento dell'Albo e degli elenchi apportandovi, almeno annualmente, le modifiche del caso e promuove inoltre periodiche verifiche della specifica professionalità nei confronti degli iscritti; a tal fine il Consiglio può richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti e alle autorità competenti le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'Albo.

8. Le aziende editoriali, le amministrazioni e gli enti, pubblici o privati, sono tenuti a concedere ai componenti dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 4.

(Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con sede in Roma, è composto da tre giornalisti, di cui uno iscritto nell'elenco delle professionalità, per ogni circoscrizione regionale, eletti tra gli iscritti nell'Albo con almeno cinque anni di anzianità. Per ogni circoscrizione regionale con più di millecinquecento iscritti viene eletto un altro consigliere nazionale ogni tremila iscritti eccedenti tale numero.

2. Per la convocazione delle assemblee regionali, per la costituzione dei seggi per le votazioni e gli scrutini, si osservano, in quanto applicabili, le modalità previste per le elezioni dei Consigli regionali.

3. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti ma per non più di tre mandati.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Elegge, inoltre, nel proprio seno, un comitato esecutivo composto da nove giornalisti, di cui tre iscritti nell'elenco delle professionalità; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Si applicano alle cariche e al comitato esecutivo le incompatibilità previste dall'articolo 3.

5. Il Consiglio nazionale designa tre giornalisti, di cui uno iscritto nell'elenco delle professionalità, perchè esercitino le funzioni di revisori dei conti. Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti coloro che ricoprano o abbiano ricoperto negli ultimi quattro anni la carica di consigliere presso gli Ordini regionali o presso il Consiglio nazionale.

6. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio nazionale e collabora con il presidente alla gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

7. Presso il Consiglio nazionale è costituita una sezione per la decisione dei ricorsi, composta da sedici consiglieri nazionali, di cui la metà deve essere rinnovata a dicembre di ogni anno. L'assegnazione dei consiglieri alla sezione è disposta dal Consiglio nazionale mediante elezione. La sezione, presieduta dal presidente del Consiglio nazionale o da un suo delegato, ha funzioni deliberative salvo che in materia disciplinare. La decisione sul ricorso può essere rimessa al *plenum* del Consiglio nazionale quando ne sia fatta richiesta da tre componenti la sezione.

8. Il Consiglio nazionale rappresenta unitariamente i giornalisti iscritti negli Albi regionali e assume, anche in sede giudiziaria, le iniziative idonee alla tutela dell'autonomia e della dignità della professione e degli interessi morali, culturali e professionali della categoria nonché alla salvaguardia della libertà di stampa sancita dalla Costituzione.

9. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle previste da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà pareri al Ministro di grazia e giustizia sui disegni e proposte di legge e sui regolamenti che riguardano la professione giornalistica e la materia della stampa;

b) studia e segnala ai competenti organi innovazioni e proposte legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione e l'informazione giornalistica;

c) coordina le attività regionali e ne assicura, mediante apposite direttive, la necessaria uniformità; esercita, inoltre, la vigilanza sul regolare funzionamento degli Ordini regionali ai quali può anche chiedere gli atti e le notizie che ritiene opportuno;

d) promuove e coordina ricerche ed iniziative di carattere professionale, con particolare riferimento a quelle intese a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;

e) coordina a livello nazionale le verifiche periodiche sull'aggiornamento e la qualificazione professionale degli iscritti;

f) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali, ai sensi dell'articolo 6;

g) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli regionali dell'Ordine;

h) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli regionali in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo, dal registro dei praticanti e dagli elenchi annessi all'Albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni;

i) redige il regolamento, approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, per la trattazione dei ricorsi e per gli affari di sua competenza;

l) rappresenta la professione nelle manifestazioni scientifiche e culturali nazionali e internazionali; cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri con i quali può stipulare convenzioni di collaborazione e di reciproco riconoscimento; designa i propri rappresentanti in commissioni, enti e organizzazioni nazionali e internazionali;

m) nomina commissioni consultive;

n) determina, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento;

o) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali dai rispettivi iscritti;

p) nomina i giornalisti componenti della commissione per la prova di idoneità professionale;

q) cura il massimario delle delibere del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali;

r) pubblica l'organo di stampa della categoria e ne nomina il direttore responsabile;

s) provvede ogni biennio alla pubblicazione in un unico Albo nazionale dei singoli Albi regionali;

t) determina ogni anno la tabella, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia che la rende vincolante, dei compensi minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti non regolate dal contratto collettivo.

15. Ai componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 3.

Art. 5.

(Accesso e formazione professionale)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al fine di promuovere l'accesso alla professione giornalistica e assicurare una qualificata formazione e specializzazione professionale:

a) determina, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative e la Consulta dei presidenti degli Ordini regionali, con proprio regolamento, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il quadro di indirizzi e di condizioni per il riconoscimento dei corsi di laurea in giornalismo e dei corsi di specializzazione *post* universitaria in giornalismo quali strutture formative abilitate all'accesso alla professione giornalistica; riconosce, mediante apposite convenzioni, gli istituti universitari e *post* universitari in giornalismo dopo averne accertato la validità e la conformità agli indirizzi predeterminati; individua preventivamente il numero annuale complessivo degli allievi ammessi agli istituti riconosciuti e fissa i criteri, le modalità e le condizioni per ripartirlo fra gli stessi;

b) determina gli indirizzi e le condizioni per il riconoscimento delle strutture abilitate allo svolgimento di corsi e seminari di formazione teorica, integrativi della pratica giornalistica o connessi a progetti formativi intesi a promuovere l'occupazione nello specifico settore;

c) predispone, per ogni quadriennio, il programma degli esami di idoneità professionale;

d) determina, con proprio regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative e della Consulta dei presidenti degli ordini regionali, le caratteristiche redazionali, organizzative ed editoriali degli organi di informazione abilitati allo svolgimento della pratica professio-

nale e ne formula annualmente, sulla base delle deliberazioni assunte dai Consigli regionali, un elenco nazionale;

e) promuove la pubblicazione di testi utili alla preparazione agli esami di idoneità professionale e li aggiorna periodicamente;

f) promuove e favorisce le iniziative volte all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti nonchè all'approfondimento di argomenti di interesse professionale.

2. Il Consiglio nazionale stabilisce i principi e le norme di comportamento che devono essere osservate dagli iscritti nell'esercizio della professione e dell'attività giornalistica. Esso nomina il Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione al quale è attribuito il compito di accertare se vi sia stata violazione dei principi previsti dalla Carta dei doveri.

3. Ove accerti tale violazione, il Comitato:

a) comunica al Consiglio regionale dell'Ordine territorialmente competente il comportamento del giornalista per l'eventuale inizio di un procedimento disciplinare;

b) comunica la propria valutazione all'autore dell'articolo o del servizio nonchè al direttore responsabile dell'organo di informazione che ha pubblicato o diffuso l'articolo o il servizio sottoposto a giudizio perchè provveda a pubblicarla o a diffonderla, gratuitamente, entro un congruo termine, sullo stesso organo di informazione e con adeguato risalto; avverte, altresì, i comitati di redazione perchè ne sollecitino la pubblicazione o la diffusione, facendola propria. Ove il direttore non provveda, il Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione rende altrimenti pubblica la propria valutazione, anche attraverso gli strumenti di informazione editi dagli organismi di categoria, e segnala il comportamento omissivo del direttore al Consiglio regionale dell'Ordine per gli eventuali provvedimenti deontologici di propria competenza.

4. La composizione del Comitato di cui al comma 2 e le norme per il suo funzionamento sono determinate dal regolamento.

Art. 6.

(Reclami)

1. Contro i risultati delle elezioni per i Consigli regionali e il collegio dei revisori dei conti, ciascun iscritto all'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. Quando il reclamo concerne l'elezione dell'intero Consiglio ed è accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che sono indicate nel regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

3. Contro i risultati delle elezioni per il Consiglio nazionale ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perchè da parte dell'assemblea regionale interessata si provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 7.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale o su segnalazione del Consiglio nazionale stesso, sciogliere un Consiglio regionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, su designazione del Consiglio nazionale, commissario straordinario un giornalista, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che ha luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 8.

(Albo)

1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

2. L'Albo è diviso in due sezioni: nella prima sono iscritti coloro che, avendo acquisito il titolo di giornalista, esercitano regolarmente la professione; nella seconda sono iscritti coloro per i quali sia stato adottato un provvedimento di sospensione della iscrizione ovvero di cancellazione per inattività o incompatibilità ai sensi dell'articolo 15, nonché coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9, non siano in grado di comprovare l'assunzione in qualità di giornalista da parte di una azienda editoriale. Gli iscritti in tale sezione sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo.

3. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio professionale, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta nonché l'indicazione se il giornalista esercita a tempo pieno, parziale o in maniera autonoma l'attività giornalistica. L'Albo è compilato secondo l'indice alfabetico e reca, per ciascun iscritto, il numero d'ordine d'iscrizione.

4. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'Albo. A ciascun iscritto all'Albo è rilasciata la tessera di riconoscimento con valore di documento comprovante la qualità di giornalista.

Art. 9.

(Iscrizione all'Albo)

1. L'Albo si divide in due elenchi:

- a) elenco dei giornalisti
- b) elenco delle professionalità (pubblicisti).

2. Possono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti coloro i quali, previa iscrizione

nel registro dei praticanti e previo superamento della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 11:

a) abbiano conseguito la laurea in giornalismo o un diploma di specializzazione post-universitaria in giornalismo presso strutture formative riconosciute e convenzionate, ai sensi dell'articolo 5, e comprovino l'assunzione in qualità di giornalista da parte di una azienda editoriale, o l'esercizio, anche in forma autonoma, per almeno un anno, di attività giornalistica regolarmente retribuita;

b) abbiano esercitato continuativamente la pratica giornalistica per almeno trentasei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, e, nell'ambito di tale periodo, abbiano seguito un corso integrativo di formazione teorica al giornalismo secondo quanto previsto dall'articolo 5, per almeno sei mesi;

c) comprovino l'esercizio, per almeno sei anni, di una prestazione professionale, anche a tempo parziale, presso organi di informazione abilitati al tirocinio professionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, e, nell'ambito di tale periodo abbiano seguito un corso integrativo di formazione teorica al giornalismo, secondo quanto previsto dallo stesso articolo per almeno un anno.

3. Possono essere iscritti nell'elenco delle professionalità (pubblicisti) coloro i quali siano in possesso di cultura umanistica o scientifica comprovata da un diploma di laurea e documentino una collaborazione giornalistica, per un periodo non inferiore a tre anni, svolta anche in forma autonoma e regolarmente retribuita, e che esercitino altre professioni o impieghi.

4. Per chi non sia in possesso del diploma di laurea di cui al comma 3, il Consiglio dell'Ordine valuta la congruità professionale dell'attività documentata nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Consiglio nazionale e delibera se l'istante debba essere sottoposto all'esame di cultura generale di livello universitario previsto nel comma 15 dell'articolo 10.

5. La documentazione relativa all'attività giornalistica svolta e le modalità per l'iscri-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione nell'elenco delle professionalità (pubblicisti), di cui al comma 1, sono determinate nel regolamento.

Art. 10.

(Registro dei praticanti)

1. All'Albo dei giornalisti è annesso il registro dei praticanti, al quale sono iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica.

2. Il registro dei praticanti è suddiviso nelle seguenti tre sezioni, alle quali possono essere iscritti:

a) alla prima sezione, gli allievi ammessi agli istituti di formazione universitaria o *post* universitaria in giornalismo;

b) alla seconda sezione, i praticanti presso le aziende editoriali;

c) alla terza sezione, coloro che svolgono prestazioni professionali, anche a tempo parziale, presso organi di informazione abilitati al tirocinio professionale.

3. La domanda di iscrizione nella sezione di cui alla lettera *a)* del comma 2 deve essere corredata, oltre dei documenti di cui all'articolo 13, del certificato comprovante l'avvenuto superamento della prova di selezione per l'ammissione ai corsi riconosciuti. Superato il periodo di tre mesi dall'inizio dei corsi, l'allievo deve comunicare al Consiglio regionale competente l'avvenuto accesso ai corsi di formazione al giornalismo allegando la dichiarazione rilasciata dal direttore della scuola comprovante l'effettivo inizio del corso. Il Consiglio regionale, ricevuta la documentazione, provvede ad iscrivere nella relativa sezione del registro il cognome e il nome dell'istante, i dati anagrafici nonché tutte le indicazioni relative alla struttura formativa presso la quale i corsi di formazione vengono svolti, con l'indicazione della testata o delle testate presso le quali sarà effettuato il tirocinio professionale.

4. La domanda di iscrizione nella sezione di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve essere corredata, oltre dei documenti di cui

all'articolo 13, della dichiarazione del direttore responsabile comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica.

5. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, presso una agenzia di stampa di informazione generale, una agenzia di produzione dei servizi giornalistici, che rispondano ai requisiti e alle condizioni previste dall'articolo 5 e che svolgano attività giornalistica regolare e continuativa da almeno un anno.

6. Gli organi di informazione presso cui è svolta la pratica devono, per consistenza delle strutture redazionali e organizzative-editoriali e per la qualità e ampiezza del lavoro giornalistico, presentare caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al praticante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica, secondo requisiti e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

7. La pratica giornalistica deve essere effettiva e il praticante deve essere impiegato in almeno due redazioni.

8. Il periodo di praticantato deve comprendere, dopo il periodo di prova di sei mesi, la frequenza obbligatoria di corsi o *stages* di formazione teorica della durata complessiva non inferiore a sei mesi, presso strutture formative riconosciute ai sensi dell'articolo 5.

9. Al termine del corso di formazione teorica, il direttore dello o degli istituti presso cui la formazione è stata svolta rilascia al praticante un certificato di frequenza e di superamento degli esami di profitto. Tale certificato deve essere presentato a corredo della domanda di iscrizione agli esami di idoneità professionale di cui all'articolo 11.

10. Il praticante deve essere seguito e guidato durante la pratica da un tutore professionale, scelto dal direttore responsabile, che comunica la relativa nomina al Consiglio regionale territorialmente competente.

11. L'iscrizione decorre dalla data di effettivo inizio del praticantato. Il pratican-

te non può rimanere iscritto per più di sette anni nel registro.

12. I comitati di redazione vigilano sul rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla presente legge per lo svolgimento della pratica professionale.

13. Al compimento di trentasei mesi di pratica il direttore responsabile rilascia al praticante una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, specificando le diverse mansioni affidategli. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale impiego, il Consiglio regionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, rilascia, ove ne ricorrano le condizioni, dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica. È fatta comunque salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'azione disciplinare prevista dall'articolo 18 nei confronti del direttore responsabile.

14. La domanda di iscrizione nella sezione di cui alla lettera *c*) del comma 2 deve essere corredata, oltre dei documenti di cui all'articolo 13, della dichiarazione del direttore o dei direttori attestante l'inizio di una prestazione giornalistica continuativa, anche *part time*.

15. Per l'iscrizione nelle sezioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del registro dei praticanti è altresì richiesto il diploma di laurea. Coloro i quali sono in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di laurea, per essere iscritti nel registro dei praticanti, devono superare un esame di cultura generale di livello universitario. Tale esame è svolto presso le circoscrizioni regionali dell'Ordine, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di fronte ad una commissione composta da cinque membri, di cui uno, che assume le funzioni di presidente, è nominato dal Consiglio regionale territorialmente competente ed è scelto tra i giornalisti con almeno cinque anni di iscrizione all'Ordine, e gli altri sono scelti tra i professori universitari di ruolo e nominati dal rettore o dai rettori dell'Università ove ha sede il Consiglio regionale, o, in mancanza, dell'Università più vicina.

Art. 11.

(Esami di idoneità professionale)

1. L'accertamento della idoneità professionale consiste in una o più prove di tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze linguistiche e sociologiche attinenti all'attività giornalistica, nonché dalle norme giuridiche e deontologiche necessarie al corretto esercizio della professione.

2. L'esame si svolge in Roma, innanzi ad una o più commissioni composte ciascuna da sette membri, di cui cinque designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine e scelti fra i giornalisti iscritti da almeno cinque anni e che non ricoprono cariche in alcun organismo rappresentativo di categoria e due nominati dal presidente della corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati del tribunale e l'altro tra i magistrati della corte di appello. Quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame. Con le stesse modalità sono nominati i membri supplenti, in numero pari a quello dei titolari.

3. Ad esame concluso, ad ogni candidato viene rilasciato, a cura del Consiglio nazionale, un certificato sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice, recante l'esito dell'esame.

4. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, sono determinate dal regolamento.

5. Per l'ammissione agli esami di idoneità professionale la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro dei praticanti;

b) per gli iscritti nella prima sezione del registro:

1) diploma di laurea in giornalismo o titolo di specializzazione postuniversitaria conseguito;

2) certificato di frequenza dei relativi corsi, con la descrizione particolareggiata del tirocinio professionale svolto e l'attestazione degli esami di profitto superati, con la votazione riportata, e la certificazione delle prove e dei risultati finali;

c) per gli iscritti nella seconda sezione del registro:

1) dichiarazione del direttore del giornale attestante l'avvenuto svolgimento della pratica per trentasei mesi;

2) certificato del direttore della struttura di formazione al giornalismo attestante la frequenza e il superamento degli esami di profitto dei corsi integrativi di formazione teorica della durata di sei mesi;

d) per gli iscritti nella terza sezione del registro:

1) dichiarazione del Consiglio regionale o interregionale competente attestante, sulla base delle certificazioni dei direttori responsabili delle pubblicazioni nonché della relativa documentazione, lo svolgimento di una attività giornalistica continuativa, anche se a tempo parziale, per almeno sei anni;

2) certificato del direttore della struttura di formazione al giornalismo attestante la frequenza e il superamento degli esami di profitto dei corsi integrativi di formazione teorica della durata di un anno.

Art. 12.

(Elenchi annessi all'Albo)

1. All'Albo dei giornalisti sono annessi i seguenti elenchi, ai quali sono iscritti:

a) coloro che, pur non esercitando attività di giornalista, assumono la qualifica di direttori responsabili o di redattori di pubblicazioni, quotidiane o periodiche, a carattere tecnico, professionale scientifico, religioso, assistenziale, studentesco, sindacale, o che siano espressione di enti locali, di associazioni e movimenti spontanei di base o di organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali;

b) i giornalisti stranieri residenti in Italia.

2. Gli iscritti negli elenchi sono esclusi dall'elettorato attivo o passivo.

3. A ciascun iscritto nell'elenco è rilasciato un certificato attestante l'iscrizione.

4. Le modalità per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 sono determinate, per ciascuna categoria, nel regolamento.

Art. 13.

(Iscrizione all'Albo, negli elenchi annessi e nei registri dei praticanti)

1. Per essere iscritti all'Albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini della Repubblica italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili;

c) avere il proprio domicilio professionale nella circoscrizione regionale o inter-regionale.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di residenza o domicilio professionale;

c) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

3. I certificati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere sostituiti dalla dichiarazione sottoscritta dall'interessato, autenticata secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed attestante la data ed il luogo di nascita, il domicilio professionale e la cittadinanza.

4. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, dell'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

5. Non possono essere iscritti all'Albo, nè negli elenchi annessi e nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

6. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, o nel caso di condanna per gravi delitti, anche se la pena è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

7. L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La decisione è comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Contro il diniego di iscrizione il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale.

8. Il provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo, negli elenchi annessi e nel registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 14.

(Esercizio della professione)

1. Nessuno può usare il titolo di giornalista se non è iscritto all'Albo. La violazione di tale disposizione è punita a norma dell'articolo 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di direttore, condirettore e vice direttore, di redattore capo, capo servizio, redattore, collaboratore fisso, corrispondente da capoluoghi di regione o di provincia, di titolare o membro di uffici stampa pubblici o privati, di pubblicazioni a stampa, di agenzie di stampa o telematiche, di agenzie di servizi per l'informazione o funzioni corrispondenti nel settore dell'informazione audiovisiva, se non è iscritto all'Albo, negli elenchi o nel registro. La violazione di tale disposizione è punita a norma dell'articolo 348 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

3. L'esercizio di ogni altra attività nel settore dell'informazione, compresa quella di collaborazione esterna che non comporti vincoli di dipendenza, è libera per tutti cittadini.

Art. 15.

(Incompatibilità e inattività)

1. Sono incompatibili con l'esercizio della professione giornalistica e l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti: l'iscrizione ad altri albi professionali o l'assunzione di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego; la qualifica di imprenditore, di amministratore unico di società aventi ad oggetto attività commerciali a scopo di lucro, eccezione fatta per le società costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività giornalistica; lo svolgimento di attività commerciali.

2. Sono altresì incompatibili con l'iscrizione all'Albo la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati o autonomi, anche privati, nonché gli incarichi o le funzioni anche temporanei - esclusi quelli relativi all'esplicazione di attività didattiche presso scuole di giornalismo, professionali, universitarie o di specializzazione - che determinino contrasti di interesse con l'esercizio normale della professione o che siano in contrasto con i principi fondamentali della stessa ovvero che incidano sul decoro e la dignità della categoria.

3. È altresì incompatibile con l'iscrizione all'Albo e con l'esercizio della professione la partecipazione del giornalista quale candidato alle campagne elettorali, politiche o amministrative per il periodo di durata delle stesse.

4. Il giornalista che si trovi o venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dai commi 1, 2 e 3 viene sospeso dall'Albo e viene iscritto nella sezione speciale di cui all'articolo 8.

5. La sospensione dall'Albo e l'iscrizione nella sezione speciale sono disposte anche:

a) quando il giornalista, su richiesta del Consiglio regionale, non comprovi, con idonea documentazione, di aver tratto nell'ulti-

mo triennio dall'esercizio professionale le risorse e i mezzi necessari per il proprio sostentamento, o comunque non documenti un rapporto continuativo, subordinato o autonomo, di lavoro giornalistico;

b) nel caso di inattività professionale protrattasi ininterrottamente per tre anni e non dovuta a disoccupazione volontaria.

6. Nel calcolo dei periodi di tempo sopraindicati non si tiene conto della inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni politiche, amministrative o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari, ovvero a cause di forza maggiore.

7. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana, salvo che il giornalista non assuma la cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.

8. Sono cancellati dall'Albo coloro che hanno riportato condanne penali che importano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine di custodia cautelare o di custodia domiciliare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi fino alla revoca della misura. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste all'articolo 18.

9. Qualora la sospensione dall'esercizio della professione disposta ai sensi del presente articolo si protragga per oltre cinque anni, il Consiglio dell'Ordine, sentito l'interessato, provvede alla sua cancellazione dall'Albo.

Art. 16.

(Reiscrizione)

1. Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 15, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 17.

(Comunicazioni)

1. Una copia dell'Albo viene depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali, presso la Cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

Art. 18.

(Disciplina degli iscritti)

1. Gli iscritti all'Albo, negli elenchi annessi e nel registro, che non osservino i doveri previsti all'articolo 2, concernenti la correttezza dell'informazione, o che si rendano colpevoli di condotte non conformi alla dignità professionale, anche con pubblicazioni contrarie al buon costume, oppure di fatti che compromettano la loro reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. Forma oggetto di valutazione ai fini disciplinari il comportamento tenuto dal giornalista sia nell'esercizio della sua attività professionale sia al di fuori di essa.

3. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale oppure su richiesta del procuratore generale competente o su segnalazione del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione.

4. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente dell'inizio di ogni procedimento penale nei confronti di iscritti all'Albo, negli elenchi annessi e nei registri.

5. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio regionale presso il quale è iscritto l'incolpato.

6. Se l'incolpato o l'interessato è componente del Consiglio regionale o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare è rimesso ad altro Consiglio regionale su designazione del Consiglio nazionale. Se l'incolpato è componente del Consiglio nazionale o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare è rimesso ad altro Consiglio regionale designato dal Consiglio nazionale.

7. Il Consiglio dell'Ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare relativo ad iscritto in altro Albo deve darne immediatamente comunicazione a quello di appartenenza.

8. Quando il comportamento riguarda giornalisti iscritti in Ordini regionali diversi, la competenza per l'azione disciplinare spetta al Consiglio regionale designato dal Consiglio nazionale.

9. L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

10. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

11. Il Consiglio competente a termini del comma 10, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

12. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse, in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relazione alla natura e alla gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, sono:

- a) il richiamo;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dalla professione.

13. Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile e di lieve entità; esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento del giornalista ai principi di correttezza e di rispetto dell'etica professionale e nell'avvertimento a non persistere nel comportamento medesimo. Il richiamo è comunicato al giornalista, per iscritto, dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

14. La censura è disposta nel caso di infrazione che, pur se di rilevante entità, non sia tale da ledere la dignità del giornalista o della categoria; essa comporta il convincimento, desunto dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione. Essa consiste nel biasimo formale per la mancanza commessa ed è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 19.

15. La sospensione dall'esercizio della professione è disposta nel caso di infrazione grave, tale da ledere la dignità del giornalista o il decoro della categoria. Essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione, e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'Albo, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.

16. In pendenza di procedimento disciplinare, penale e amministrativo, per fatti di particolare gravità o rilevanza ai fini dell'esercizio professionale, può essere disposta la sospensione cautelare dell'iscritto.

17. La sospensione è disposta anche in caso di prolungata morosità dell'iscritto nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine; nel caso in cui l'iscritto sospeso per morosità persista nella inadempienza degli obblighi contributivi, il Consiglio, sentito l'interessato, può disporre la cancellazione.

18. La radiazione dall'Albo è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale e il decoro e l'indipendenza della categoria, ovvero, dopo aver subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione tale da rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro. La radiazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione dall'appartenenza all'Ordine.

Art. 19.

(Procedimenti e decisioni disciplinari)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

2. Ricevuta la notizia del fatto, il presidente del Consiglio dell'Ordine, che è responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può designare un consigliere che assume i poteri e le funzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

3. Il consigliere designato, entro trenta giorni dall'incarico, svolge una indagine preliminare diretta ad accertare la sussistenza dei presupposti onde far luogo all'apertura del giudizio disciplinare.

4. Compiuta tale indagine, il consigliere designato richiede al Consiglio o l'archiviazione del procedimento disciplinare o l'apertura del procedimento disciplinare con la fissazione della data per l'audizione dell'incolpato e lo svolgimento del giudizio, precisando gli addebiti mossi all'incolpato.

5. Il Consiglio, sulla base delle indicazioni del consigliere designato, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

6. L'invito a comparire deve contenere:

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) la menzione degli addebiti;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;

d) l'avvertimento che l'inquisito potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza;

e) l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;

f) il termine entro il quale l'incolpato e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare testimoni.

7. Degli atti di assunzione delle prove è redatto processo verbale. Se nel corso del procedimento vengono raccolte prove o acquisiti documenti dopo che l'incolpato ha reso le sue dichiarazioni, tali documenti e tali prove debbono essere messe a disposizione dell'incolpato e del suo difensore con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni perchè egli possa formulare le proprie difese. L'incolpato e il suo difensore hanno comunque diritto di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le prove e prima della decisione finale. I provvedimenti disciplinari sono adottati con votazione segreta.

8. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) l'inflizione di una delle sanzioni previste negli articoli precedenti.

9. Ai fini dell'applicazione della sanzione, il Consiglio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e in particolare della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.

10. La decisione in materia disciplinare deve essere motivata; essa viene depositata, con gli atti relativi, nella segreteria del Consiglio regionale che l'ha pronunciata. A cura del consigliere segretario viene notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato, al procuratore della Repubblica e al Consiglio nazionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. Il dispositivo della decisione definitiva che infligga una sanzione più grave del richiamo ed il provvedimento di sospensione cautelare di cui ai commi 12, e seguenti, sono affissi all'Albo esterno dell'Ordine e sono comunicati a tutti i presidenti degli Ordini regionali e al Consiglio nazionale.

12. Quando, per la gravità del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale può arrecare pregiudizio alla dignità della professione, il Consiglio dell'Ordine, su richiesta del consigliere designato, delibera la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

13. Ove, entro il termine massimo di tre mesi dalla deliberazione del provvedimento di sospensione cautelare, non sia intervenuta la decisione disciplinare, la stessa decade.

14. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della sospensione.

15. Il Consiglio regionale dispone in ogni caso la sospensione cautelare quando, nei confronti dell'incolpato, sia stato emesso un provvedimento limitativo della libertà personale dall'autorità giudiziaria, non revocato o non annullato entro trenta giorni dalla sua esecuzione o dalla sua pronuncia in caso di latitanza.

16. La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa consegua alla limitazione della libertà personale disposta dall'autorità giudiziaria, non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori. Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale, ma il gravame non ne sospende l'esecutività.

17. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento se vengano meno le condizioni che l'hanno motivata.

18. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

19. La sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accerta-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'incolpato.

20. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

21. Fermo quanto disposto dagli articoli precedenti, l'iscritto che sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 20.

(Prescrizione e reinscrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dalla data in cui il Consiglio regionale competente viene a conoscenza del fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

2. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo 19, nonchè dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che hanno concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

3. Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

4. Il Consiglio regionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui al comma 8 dell'articolo 13.

Art. 21.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni dei Consigli regionali relative alla iscrizione, alla cancellazione o alla reinscrizione nell'Albo, negli elenchi annessi e nel registro dei praticanti possono essere impugnate dall'interessato o dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni; le deliberazioni in materia disciplinare, nel termine indicato, possono essere impugnate oltre che dall'interessato e dal pubblico ministero anche da colui che ha rivolto esposto al Consiglio regionale competente.

2. L'interessato ha facoltà di ricorrere entro trenta giorni dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda di iscrizione o di reinscrizione quando, entro questo termine, il Consiglio regionale non abbia comunicato la propria decisione.

3. Per l'interessato il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno della notificazione del provvedimento; per il pubblico ministero, sia relativamente ai provvedimenti in materia disciplinare, sia relativamente ai provvedimenti relativi alle iscrizioni, reinscrizioni o cancellazioni, il termine decorre dal giorno della comunicazione di cui all'articolo 17.

4. I ricorsi al Consiglio nazionale non hanno effetto sospensivo. L'interessato può, nel ricorso, richiedere la procedura d'urgenza; in tal caso il Consiglio nazionale decide entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso.

5. Le deliberazioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione all'Albo, negli elenchi annessi o nel registro dei praticanti, e di cancellazione o di reinscrizione, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni dal giorno della decisione, all'interessato, al Consiglio regionale che ha adottato la deliberazione, nonchè al procuratore generale presso la corte di appello del luogo ove ha sede il Consiglio.

6. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Nei procedimenti disciplinari davanti al Consiglio nazionale, ove sia necessario acquisire nuove prove, il Consiglio delega all'uopo una commissione composta da tre membri che vi provvede con le forme previste con il giudizio di primo grado. Se vengono raccolte nuove prove, l'incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente o tramite il suo difensore prima della deliberazione finale.

8. Il Consiglio nazionale, su richiesta dell'interessato, può sospendere l'efficacia del provvedimento, riesaminare integralmente i fatti e la procedura seguita e può anche, nel caso di ricorso prodotto soltanto dall'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più grave.

9. Qualora la sanzione disciplinare si riferisce a più giornalisti, gli effetti della decisione sono limitati all'interessato che ha proposto il ricorso.

10. Il Consiglio nazionale, quando l'identità delle questioni di fatto e di diritto lo consentano, può estendere gli effetti della decisione di proscioglimento ai giornalisti che non hanno impugnato la decisione di primo grado.

Art. 22.

(Azione giudiziaria)

1. Le decisioni previste all'articolo 21 sono immediatamente esecutive. Esse tuttavia possono essere impuginate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale presso cui il giornalista è iscritto.

2. Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del ricorrente proposta nel ricorso, il tribunale può sospendere, per gravi e fondati motivi, l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla corte d'appello competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla notifica.

4. Il tribunale e la corte d'appello sono integrati da due giornalisti, estratti a sorte dall'apposito elenco che ogni triennio il Consiglio regionale trasmette al tribunale e alla corte d'appello competenti, comprendenti tutti i giornalisti iscritti all'Albo da almeno cinque anni; i giornalisti, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente scelti.

5. L'impugnazione può essere proposta dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio. Il tribunale e la corte d'appello provvedono con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. Le sentenze sono notificate, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, ai ricorrenti, al Consiglio regionale e al Consiglio nazionale. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica da parte dell'interessato e dal procuratore generale della corte d'appello.

Art. 23.

(Norme regolamentari)

1. Il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 24.

(Norma transitoria e finale)

1. Nella prima attuazione della presente legge ed entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, il Consiglio nazionale indice apposite sessioni di esami alle quali possono partecipare i pubblicisti, iscritti nel relativo elenco, che comprovino di avere, negli ultimi tre anni, esercitato in via esclusiva o continuativa l'attività giornalistica.

2. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, è abrogata.

